

RICHIESTA DOCUMENTI – MEMORANDUM

Vi indichiamo di seguito la documentazione di cui lo Studio necessita per poter elaborare la Dichiarazione Iva annuale 2016 (la Comunicazione Iva è stata abolita).

1) Dichiarazione Iva autonoma dati anno 2016

SCADENZA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE : 28.02.2017

DOCUMENTI RICHIESTI (ristampare e riconsegnare allo Studio anche se già precedentemente inoltrati in quanto occorre verificare che non siano intervenute modifiche prima dell'invio della comunicazione/dichiarazione annuale) :

- Stampa riepilogo annuale acquisti/vendite IVA 2016 con un elenco che dettaglia gli eventuali codici di esenzione/non imponibilità/esclusione, ad esempio:
 - ⇒ art. 74 – rottami ferrosi, libri e riviste ecc.;
 - ⇒ art. 8 – cessioni all'esportazione con o senza dichiarazione d'intento;
 - ⇒ fatture relative ai reverse charge nazionali (subappalti nel settore edile e cessioni di fabbricati strumentali, cellulari, manutenzioni, energia ecc...);
 - ⇒ art. 9 – servizi internazionali ecc.;
 - ⇒ art.10 – interessi dilazione di pagamento, assicurazioni, prestazioni sanitarie;
 - ⇒ acquisti e cessione da San Marino con e senza Iva;
 - ⇒ operazioni effettuate nell'anno ad esigibilità differita;
 - ⇒ operazioni effettuate nell'anno precedente ed esigibile nel 2016;
 - ⇒ acquisti da soggetti minimi e da soggetti forfettari L. 190/2014;
 - ⇒ vendite in reverse charge nel settore edili e nel settore energetico;
 - ⇒ copia fatture emesse di vendita con il sistema dello split payment;
 - ⇒ dichiarazioni di intento ricevute dagli esportatori abituali con allegata ricevuta di protocollo Agenzia Entrate;
- stampa liquidazioni periodiche IVA 2016 (mensili o trimestrali)
- copia F24 versamento IVA anno 2016;
- partitario Erario conto Iva;
- partitario fornitore Bolle Doganali + copia Bolle doganali;
- la stampa dei partitari dei beni ammortizzabili acquistati o venduti nel corso dell'anno e la copia delle relative fatture, previo riscontro che tutte le fatture siano state annotate nel registro beni ammortizzabili;
- il partitario delle fatture e note credito da ricevere e da emettere del 2015 con la specifica delle relative voci di costo, immobilizzo o ricavo;
- il partitario delle fatture e note credito da ricevere e da emettere del 2016 con la specifica delle relative voci di costo, immobilizzo o ricavo (fornire tale dato entro il 28.02.2017);
- la stampa di un bilancio di verifica al 31/12/2016 previa effettuazione del seguente controllo:
 - ⇒ Il volume d'affari riportato nel riepilogo annuale IVA deve coincidere con il volume dei ricavi riportati sul bilancio sommando le eventuali fatture da emettere dell'anno precedente e sottraendo quelle dell'anno. Gli acconti

fatturati a clienti non si trovano tra i ricavi ma concorrono alla formazione del volume d'affari.

Vi chiediamo di fornire la suddetta documentazione richiesta entro il 07.02.2017. promemoria riservato solo a Clienti con contabilità esterna rispetto allo Studio

2) Promemoria compensazioni credito IVA annuale 2016*:

Il credito IVA anno 2016 può essere compensato rispettando le seguenti regole:

fino a € 5.000	Compensazione a partire dal 16.01.2017
da € 5.000 a € 15.000	Compensazione dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione IVA ed obbligo di invio del modello F24 con credito iva da parte di un intermediario abilitato.
oltre € 15.000	Compensazione dopo la presentazione della dichiarazione IVA con apposizione del visto di conformità da parte di un professionista ed obbligo di invio del modello F24 con credito iva da parte di un intermediario abilitato.

Ricordiamo, sempre in tema di compensazioni, che dal 2011 sono operative le disposizioni contenute nell'art. 31 del D.L. n. 78/2010, che ha previsto:

- **da un lato il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l'applicazione di una sanzione del 50% dell'importo indebitamente compensato),**
- **e, dall'altro, la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.**

Si precisa anche che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione "orizzontale" o "esterna" dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta "verticale" o "interna", ossia la compensazione dei predetti crediti con l'IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.

Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017, convertito in legge n. 225/2016 ha innalzato da 15.000 a 30.000 euro l'ammontare di eccedenza IVA a credito che può essere richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia o l'asseverazione. L'innalzamento del limite non riguarda l'ipotesi della compensazione ma solo quella del rimborso.

Alla luce di quanto sopra esposto il credito IVA potrà essere liberamente utilizzato in compensazione a partire dal 16.01.2017 solo per un importo di € 5.000.

Per l'apposizione del visto di conformità da parte del professionista sulla dichiarazione Iva 2016 per crediti di importo superiore a € 15.000, il compenso per lo Studio verrà stabilito al momento della dichiarazione.

Si ricorda ai Clienti che in caso di compensazioni con modello F24 saldo 0 non è possibile pagare con la procedura di home banking ma solo con la procedura Entratel, Fisconline oppure rivolgendosi allo Studio che è intermediario abilitato.
*** promemoria riservato solo a Clienti con contabilità esterna rispetto allo Studio.**

3) Promemoria della Variazioni IMU

Si ricorda che la denuncia di variazione IMU relativa al 2016 (acquisto e vendite terreni/fabbricati, variazione rendite, donazioni/successioni terreni/fabbricati, nuovi accatastamenti, contratti di locazione, variazione catastale a seguito variazione piano regolatore, terreno che da agricoli diventano edificabili), da presentare al Comune, scade il 30/06/2017. Chi non ancora l'avesse fatto è pregato di comunicare le variazioni dell'anno scorso con urgenza allo Studio. **Al fine di calcolare l'Imu di competenza di questo anno, che si versa a giugno e dicembre, in modo corretto ed evitare sanzioni, le suddette variazioni devono essere comunicate allo Studio entro 30 giorni dal verificarsi delle stesse.**

Casoli, 31 gennaio 2017